OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 28 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016) 482)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta stabilisce gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, derivanti dai settori economici di cui alla decisione n. 406/2009/CE (cosiddetta *Effort Sharing Decision* – ESD), ovvero quelli non rientranti nel sistema di scambio di quote di emissione di cui alla direttiva 2003/87/CE (cosiddetta *Emissions Trading Scheme* – ETS), per il periodo 2021-2030;

premesso che:

- il sistema ETS riguarda settori industriali energivori come il termoelettrico, la raffinazione, la produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro. Tuttavia, oltre il 55 per cento delle emissioni totali dell'UE proviene dai settori non-ETS, in cui vi rientrano trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, e i piccoli impianti industriali;

- il Consiglio europeo del marzo 2007 ha approvato il cosiddetto Pacchetto clima-energia 20-20-20, che prevede la riduzione generale delle emissioni di gas serra, entro il 2020, di almeno il 20 per cento rispetto ai valori del 1990;

- nel quadro di tale obiettivo, la vigente decisione ESD del 2009 ha stabilito gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni non-ETS per il periodo 2013-2020, determinati in base ai valori di PIL pro capite, e prevedendo per l'Italia una riduzione del 13 per cento rispetto alle emissioni del 2005;

- in vista del decennio successivo al 2020, il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato il Quadro per il clima e l'energia 2030, con l'impegno di riduzione generale delle emissioni di gas serra, entro il 2030, del 40 per cento rispetto al 1990;

Al Presidente
della 13ª Commissione permanente
S E D E

- in funzione di tale obiettivo, per i settori ETS è prevista una riduzione delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, mentre nei settori non-ETS si dovrà raggiungere una riduzione del 30 percento, sempre rispetto alle emissioni del 2005;

considerato che:

- secondo la Commissione europea, con le attuali politiche, si prevede che nel 2030 le emissioni non-ETS, contemplate nella decisione ESD del 2009, potranno raggiungere una riduzione del 24 per cento circa rispetto al 2005, e che, pertanto, in funzione dell'obiettivo del 30 per cento, stabilito dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, sono necessarie misure più stringenti;

- la proposta stabilisce, quindi, i singoli obiettivi nazionali del settore non-ETS, in linea con l'impegno di riduzione del 30 per cento rispetto al 2005 entro il 2030, prevedendo per l'Italia una riduzione del 33 per cento;

- la proposta prevede due nuove forme di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi non-ETS, relative alla possibilità per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media europea (tra i quali non rientra l'Italia) di adeguare gli obiettivi per riflettere l'efficacia rispetto ai costi, e alla possibilità di tenere conto dei crediti derivanti dal settore LULUCF (*Land Use, Land Use Change, and Forestry*) relativi alla gestione dei pascoli e delle terre coltivate, all'afforestazione e riforestazione, di cui potrà usufruire l'Italia, come precisato nella relazione del Ministero delle politiche agricole;

valutate le relazioni del Governo, elaborate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

considerato, in particolare, che nella relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmessa in data 25 agosto 2016, si fa cenno della presenza di elementi di potenziale criticità, che andranno ulteriormente analizzati e discussi nell'ambito di riunioni di coordinamento interministeriale volte a definire la posizione italiana. Per quanto riguarda gli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e locali, e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente si riserva di fornire elementi sulla base dei contributi delle altre Amministrazioni interessate, essendo il coordinamento ancora in fase di avvio. Infine, per quanto riguarda gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, non si dà alcuna valutazione, rinviandola ai provvedimenti nazionali che saranno adottati per la riduzione delle emissioni;

considerato che in data 30 agosto 2016, il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio ha trasmesso una seconda relazione, questa elaborata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca elementi di valutazione utili per l'esame parlamentare in fase ascendente. La relazione richiama, peraltro, valutazioni di criticità emerse già in occasione di una riunione presso il Ministero dell'ambiente svolta in data anteriore alla pubblicazione della proposta in titolo. Inoltre, dalla relazione emerge che i costi per l'Italia, derivanti dalle misure necessarie ai fini della prevista riduzione delle emissioni, risulterebbero nell'ordine dello 0,7 per cento del PIL, nettamente superiori rispetto alla media europea compresa tra lo 0,15 e lo 0,54 per cento, a seconda degli scenari elaborati. Secondo il Ministero delle politiche agricole, pertanto, le flessibilità previste dalla proposta di regolamento non consentono all'Italia un agevole conseguimento degli obiettivi di

emissione, considerato che nell'allegato al DEF 2016, concernente lo "*stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra*", con le misure attualmente in vigore, si stima una riduzione, al 2030, del 20 per cento rispetto al 2005, anziché del 33 per cento come stabilito dalla proposta. Peraltro, sempre secondo il Ministero delle politiche agricole, la proposta non terrebbe in debita considerazione gli sforzi di riduzione delle emissioni posti in essere dagli Stati membri cosiddetti *"early movers"*, che per primi si sono impegnati in tal senso,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non-ETS, in modo coordinato ed equo nell'ambito del territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente

il rispetto del principio di proporzionalità presenta forti elementi di criticità, in relazione alla ripartizione degli oneri di riduzione delle emissioni assegnati agli Stati membri. In particolare, l'obiettivo di riduzione delle emissioni non-ETS proposto per l'Italia, pari al 33 per cento rispetto ai valori del 2005, comporta oneri e costi sproporzionati, in confronto con la media europea, non sufficientemente mitigati dai meccanismi di flessibilità previsti dalla proposta, come evidenziato in premessa;

in riferimento all'ulteriore necessario approfondimento che il Governo dovrà svolgere, come emerge dalle relazioni pervenute al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, e in funzione di una efficace rappresentazione presso le Istituzioni dell'Unione europea dei rilevanti interessi nazionali inerenti i settori economici non-ETS, si ritiene necessario che il relativo coordinamento sia svolto, come prescrive l'articolo 18 della stessa legge n. 234 del 2012, in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri.

Elena Fissore